


COPIA ALBO

SETTORE N. _____		PROPOSTA N. _____
Repertorio n° Data		DATA _____

COMUNE DI PARTINICO

LIBERO CONSORZIO DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

IMMEDIATA ESECUZIONE

N° <u>18</u> del Registro Data <u>24-01-2018</u>	OGGETTO Presa atto Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto e seminconvitto presso le strutture di accoglienza per i minori – atto di indirizzo“	
<u>Parte riservata alla Ragioneria</u> Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemila Dieotto il giorno VENTI QUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 16,15 nella sala delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario del Comune di Partinico, Ing. Maurizio Agnese, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 554/gab del 31 maggio 2017 , con l'assistenza del Segretario Generale D.ssa Antonella Spataro, ha adottato la seguente deliberazione:

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Preso atto *Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto e seminconvitto presso le strutture di accoglienza per i minori – atto di indirizzo*", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrano in analoghe situazioni.

Premettendo che risultano scadute le convenzioni per il servizio di ospitalità di minori presso le strutture di accoglienza per i minori su disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Che al momento le strutture dove sono ricoverati minori sono quelle riportate nella relazione dall'assistente sociale che qui si allega „allegato A“, per farne parte integrante

Che la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 ha riordinato i servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Che l'art. 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ha introdotto sostanziali modifiche alle precedenti disposizioni legislative sopra richiamate, valide dall'esercizio finanziario 2010; ed in particolare: - la competenza, circa il rimborso dell'80 per cento delle spese dei comuni della Sicilia, per l'anno 2010, per il ricovero di minori disposto dall'Autorità giudiziaria, è stata trasferita all'Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali (comma 1 dell'art. 27), come da circolare n. 4 -prot. 31906 del 6 luglio 2010;

Che la Regione interviene finanziariamente non più solo a fronte dell'avvenuto sostenimento della spesa da parte dei Comuni, bensì sulla base delle „spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza (comma 2 dell'art. 27);

Che l'intervento finanziario viene esteso a tutti i ricoveri di minori disposti dall'Autorità giudiziaria.

Atteso che per stipulare le convenzioni è necessario che questi siano approvate dall'amministrazione comunale che ne autorizza anche la sottoscrizione

Dato atto che gli schemi tipo risultano definiti dal D.P.R.S.158 del 4/06/96 ;

Vista la Delibera di C.C. n.°53 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018;

Atteso che con Delibera di G.M. n.°191 del 6/12/2016 è stato approvato il PEG 2016;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Presa atto schema di Convenzione in premessa riportato per il servizio di ospitalità di minori su disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il periodo minimo previsto dalla norma
- 2) Dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- 4) Dotare il presente provvedimento dell'immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, al fine di formalizzare celermente le convenzioni, che ciò è obbligatorio e improcrastinabile e può arrecare danno all'ente, trattandosi si ricoveri disposti dall'Autorità Giudiziaria;

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile del Settore _____

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore
G. Di Marco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta, che qui si riporta integralmente.

Inoltre condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto

Approvare la superiore proposta, che qui si riporta integralmente.
Inoltre condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

SCHEMA DI CONVENZIONE

per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

L'anno millenovecentonovant..... addì del mese di

TRA

l'Amministrazione comunale di codice fiscale n. d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene il sig. nella sua qualità di autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n. del, esecutiva;

E

L'Ente assistenziale con sede in via n. codice fiscale n. d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig. nato a il in qualità di gestore dell'.... sequent.... comunità-alloggio - iscritt.... all'albo regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizat.... a funzionare fino al con il provvedimento assessoriale a fianco, di ciascuna indicato: 1) D.A. n. del 2) D.A. n. del 3) D.A. n. del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nell'.... comunità alloggio in premessa indicat.... avent.... le caratteristiche appresso specificate, n. minor.... di sesso (maschile o femminile) su n. posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Art. 2 Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni). (Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità). Nella comunità possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle. Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nullaosta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art. 3 Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4 L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario; nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale),
- n. 1 psicologo o neuropsichiatra,
- n. 1 assistente sociale e
- n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza. L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola

media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale. L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale. L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5 Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6 Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. A tal fine si cureranno in particolare: - l'assolvimento dell'obbligo scolastico; - la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni. - il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro; - il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti; - la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune; - l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici; - il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile; - i contatti con i coetanei di ambo i sessi; - l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7 L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi: 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria; 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8 Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di L. (L. 2.000 se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o di L. 3.000 se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale. L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9 L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10 Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11 Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12 L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del

servizio sociale dell'ente locale. L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto. L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13 L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente: a) un compenso fisso mensile di L. 2.084.205 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale; b) una retta giornaliera di mantenimento di L. 35.920 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 14 Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 15 La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi: a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale; b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo. c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16 Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal salvo quanto prescritto dal precedente art. 15. E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 17 L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione: - la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione; - il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86; - l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18 La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 19 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile. Art. 20 Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale. Per eventuali controversie, il foro competente è

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ente contraente

L'ente locale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Maurizio Agnese

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Antonella Spataro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

➤ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, Comma 2, L.R. 11⁰44/91);

Dalla residenza Municipale

24-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Antonella Spataro